

## REGOLAMENTO (CE) N. 852/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

trattate nell'ambito del regime istituito dal suddetto regolamento e più specificamente nell'ambito del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione<sup>(5)</sup> per introdurre le necessarie misure transitorie atte a garantire il passaggio armonioso dal regime in vigore per il 2005 alle misure previste dal regolamento (CE) n. 247/2006.

considerando quanto segue:

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

- (1) Il regolamento (CE) n. 247/2006 sostituisce il regime a favore delle regioni ultraperiferiche attualmente previsto dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001<sup>(2)</sup>, (CE) n. 1453/2001<sup>(3)</sup> e (CE) n. 1454/2001<sup>(4)</sup> ed abroga i suddetti regolamenti. A norma dell'articolo 33, esso si applica per ciascuno Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui la Commissione notifica l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 793/2006 è inserito il seguente articolo 52 bis:

- (2) Dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 247/2006 si deduce che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006. Occorre pertanto chiarire che le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 si applicheranno solo fino a tale data.
- (3) In tale contesto, occorre prevedere che le domande presentate nell'ambito delle misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e ancora pendenti alla data della notifica del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, siano

«Articolo 52 bis

#### Misure transitorie

1. Le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e la cui la validità va oltre il 31 dicembre 2005 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'ambito delle misure adottate per attuare, relativamente al 2006, i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, ancora pendenti alla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o presentate dopo tale data.»

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'11.10.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

<sup>(4)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.